

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2001

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati DE' COCCI, DURAND DE LA PENNE,  
PENNACCHINI, SIMONACCI, FRACASSI**

*Presentata il 9 febbraio 1960*

**Aumento del contributo obbligatorio a carico delle pensioni privilegiate  
a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1953, rettificato con l'avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1953, riconosce all'Unione nazionale mutilati per servizio la facoltà di imporre ai mutilati ed invalidi per servizio, militare o civile, divenuti tali non per fatti di guerra, residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscono di pensione privilegiata ordinaria, o di assegno privilegiato rinnovabile, o di assegno per minorazione a carico dello Stato o degli enti locali, territoriali ed istituzionali, il pagamento di un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinare al funzionamento dei propri Uffici di assistenza.

L'articolo 45 della successiva legge 11 aprile 1955, n. 379, pubblicata sul *Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1955, estende le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 337 ai mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscono di pensione di privilegio a carico degli Istituti di previdenza, e comunque degli Enti locali, territoriali ed istituzionali.

Tale contributo venne stabilito in analogia alle disposizioni vigenti a favore dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e, successivamente, anche a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Considerato che i cespiti di entrata sono insufficienti a fronteggiare le crescenti necessità di carattere assistenziale dell'Unione, che la misura del contributo non è adeguata all'attuale valore della moneta e che, infine, con provvedimenti già approvati o in corso, vengono apportati miglioramenti alle pensioni privilegiate dello Stato e degli Enti locali, il Comitato centrale direttivo, a seguito di esplicito mandato ad esso conferito dal Consiglio nazionale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, nella seduta del 18 luglio 1959, ha espresso il voto che il contributo anzidetto venga aumentato, in analogia a quanto è stato disposto con provvedimenti recentemente presentati al Parlamento (Atti Camera n. 1348 e n. 1574) a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra che perseguono, nel proprio settore, le stesse finalità assistenziali dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

A seguito di tale voto è stata predisposta la presente proposta di legge, in forza della quale il contributo in parola viene aumentato da lire 50 a lire 100 mensili. L'aumento decorrerà dalla data di pensione con scadenza posteriore al 90° giorno dalla data di pubblicazione della legge, per dar modo agli Uffici provinciali del Tesoro di predisporre in tempo utile le conseguenti variazioni alle rate di pensione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

Il contributo a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio — previsto dall'articolo 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337, rettificato con l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1953, e dall'articolo 45 della legge 11 aprile 1955, n. 379 — è aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.